

se il tutto è coerente con la richiamata normativa di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 2007, n° 87".

Ad integrazione della richiesta di parere, il Commissario straordinario riferisce che, a suo avviso, *"il concorso delle 'agevolazioni ed esenzioni' con le entrate tributarie potrebbe configurare, in maniera surrettizia, il superamento parziale delle norme richiamate..."*, il cui regime speciale sembrerebbe improntato al principio secondo il quale, nell'ambito regionale campano, *"...il solo gettito del tributo debba coprire tutti i costi del servizio rifiuti senza interventi 'compensativi' della parte spesa del bilancio comunale che contribuiscono ad integrare il gettito tributario per assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti"*.

CONSIDERATO

In rito, la Sezione ritiene ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, la richiesta di parere avanzata dal Commissario straordinario del Comune di San Felice a Cancelli in quanto formulata dall'organo comunale di vertice dotato *pro tempore*, sino alla data di insediamento degli organi ordinari, di poteri di rappresentanza legale esterna e, dunque, legittimato ad esprimere, in luogo del Sindaco, la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno.

Del pari, il Collegio osserva come, sotto il profilo oggettivo della attinenza alla materia della contabilità pubblica, il quesito prospettato meriti analogo accoglimento, atteso che esso, muovendo da problematiche riguardanti la gestione dei rifiuti urbani, concerne profili prettamente interpretativi legati alla potestà tributaria dell'Ente nonché alla programmazione delle entrate correnti ed all'utilizzo delle relative risorse a fini di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Nel merito, il quesito illustrato in premessa individua un'apparente antinomia tra l'art. 7 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61, come modificato dalla legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87, in virtù del quale i Comuni della Regione Campania sono tenuti ad assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), *"siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti"*, e gli artt. 66 e 67 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le cui disposizioni prevedono, al contrario, che le agevolazioni tariffarie TARSU *"sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta"*.

In sostanza, la linea interpretativa seguita dal Comune interpellante coglierebbe un conflitto insanabile tra la disciplina speciale introdotta in Campania nel 2007 ed il precedente regime normativo della TARSU, nella parte in cui quest'ultimo, valorizzando forme di copertura alternative al regime di prelievo tariffario, consentirebbe all'Ente locale di "compensare" le minori entrate tributarie (conseguenti alle concesse agevolazioni tariffarie) con entrate provenienti dalla fiscalità generale, laddove la descritta novella normativa statuisce di raggiungere la copertura totale dei costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti agendo solamente sulla leva tributaria.

La questione poggia, evidentemente, sull'assunto che l'art. 7 del D.L. n. 61/2007 abbia introdotto un sistema chiuso di finanziamento, incentrato cioè su una fonte di copertura unitaria ed esclusiva ovvero sulla incompatibilità di altri metodi di finanziamento che facciano gravare i relativi oneri gestionali sulla generalità dei contribuenti anziché direttamente sull'utenza.

Tale lettura, pur trovando conforto nel disposto di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26, ai sensi del quale, nel territorio campano, *"i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza"*, incontra un primo temperamento nell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. Decreto mille proroghe), che prevede, a fini di copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti per l'anno 2011, l'istituzione di una apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 1989, n. 20.

Un secondo limite è rappresentato, poi, dal fatto che l'obbligo di copertura integrale dei costi mediante determinazione tariffaria deve intendersi riferito, essenzialmente, al finanziamento dei saldi gestionali, vale a dire alla copertura dei costi della gestione al netto dei corrispondenti proventi, tra cui rientrano, certamente, le entrate derivanti dalla raccolta differenziata o, in genere, dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia, nonché gli eventuali contributi o altre utilità, provenienti da enti pubblici e/o privati, che trovano, comunque, titolo nel servizio di gestione dei rifiuti, purché depurati delle componenti straordinarie.

Tale assunto trova conferma, per la TARSU, nell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, e, per la TIA, nell'Allegato 1, punto 2.1, lett.b), del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, le cui disposizioni rispondono ad un principio di efficienza ed economicità del servizio che riconosce nell'equilibrio economico della gestione le condizioni stesse di funzionalità dell'Ente locale.

In quest'ottica si inquadrano le agevolazioni tariffarie previste dall'art. 67 del richiamato D.Lgs. n. 507/1993, che trovano il loro principale fondamento, da un lato, nell'esigenza di assicurare un'adeguata corrispondenza e proporzionalità del tributo all'effettiva produzione di rifiuti attribuibile alle singole unità di superficie imponibile accertate, dall'altro, nell'esigenza di incentivare il recupero ed il riciclo dei rifiuti in rapporto alle percentuali obbligatorie di raccolta differenziata da raggiungere.

Tali agevolazioni sono state associate, infatti, a due distinti regimi contabili: il primo, sancito dal terzo comma dell'art. 67, prevede che le perdite di gettito dovute a esenzioni o riduzioni tariffarie fondate su esigenze perequative *"sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta"*; il secondo, richiamato dall'art. 61, comma 3, dispone che le riduzioni di gettito riconducibili alle ipotesi individuate dall'art. 67,

comma 2 (utenze che assicurino minore produzione di rifiuti, più agevole smaltimento o maggiori quantità di recupero di materia) vanno portate direttamente in detrazione alle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti.

In entrambi i casi, tuttavia, opera un analogo sistema di incremento figurativo dei costi del servizio diretto a compensare il minor gettito conseguente alle concesse agevolazioni, con la differenza che la relativa copertura economica, nel primo caso, è affidata genericamente a *"risorse diverse dai proventi della tassa"*, nel secondo, è invece assolta, indirettamente, dai maggiori proventi della raccolta differenziata che quelle utenze concorrono a produrre.

Nel quadro così delineato, appare corretto concludere nel senso che l'obbligo dei Comuni campani di assicurare con la TARSU l'integrale copertura economica dei costi del servizio di gestione dei rifiuti vada inteso come limitativo del potere degli stessi di fare ricorso alla fiscalità generale, ma non quale impedimento a trovare nei proventi della gestione (e, per il 2011, nella maggiorazione all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica) le eventuali risorse integrative del tributo di scopo a ciò istituito.

In tal senso, la citata locuzione *"risorse diverse dai proventi della tassa"* riportata al terzo comma dell'art. 67 va intesa, in concomitanza con il regime speciale di maggior rigore applicabile in ambito campano, come autorizzativa delle anzidette esenzioni e riduzioni facoltative fino alla concorrenza dei proventi gestionali che afferiscono direttamente al ciclo di gestione dei rifiuti.

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2011.

Il relatore

f.to Francesco Uccello

Il Presidente

f.to Vittorio Lomazzi

Depositato in Segreteria in data 28 giugno 2011

Il Direttore del Servizio di supporto

f.to Mauro Grimaldi